

Disciplina delle riprese fotografiche, cinematografiche e televisive

Nell'Area Marina Protetta sono consentite attività amatoriali di ripresa fotografica, cinematografica e televisiva.

Le riprese fotografiche, cinematografiche e televisive professionali, a scopo commerciale o con fini di lucro, salvo casi di prevalente interesse pubblico all'informazione, devono essere preventivamente autorizzate dall'Ente gestore.

Le riprese sono consentite secondo le disposizioni e le limitazioni indicate dall'Ente gestore all'atto dell'autorizzazione e comunque senza arrecare disturbo alle specie animali e vegetali e all'ambiente naturale dell'Area Marina Protetta in genere.

Il personale di vigilanza può impedire l'esecuzione e la prosecuzione delle attività di cui al presente articolo, ove le giudichi pregiudizievoli ai fini della tutela del patrimonio naturale e culturale nonché della tranquillità dei luoghi dell'area marina protetta.

L'Ente gestore può acquisire copia del materiale fotografico e audiovisivo professionale prodotto, per motivate ragioni istituzionali e previo consenso dell'autore, anche al fine dell'utilizzo gratuito, fatta salva la citazione della fonte.

La pubblicazione e produzione dei materiali fotografici e audiovisivi deve riportare per esteso il nome dell'Area Marina Protetta.

Nel caso in cui le riprese filmate e scatti fotografici debbano essere effettuati con l'ausilio di mezzo nautico a motore o di Sottomarino a comando remoto (ROV) o di un Aeromobile a pilotaggio remoto (SAPR), per l'ingresso nella riserva di tali imbarcazioni/apparecchi, dovrà essere richiesta specifica autorizzazione al soggetto gestore, con l'indicazione degli orari, del percorso comprensivo della rotta in entrata (E) ed uscita (U) dal Parco, allegando la cartografia di dettaglio e le licenze/autorizzazioni necessarie per la loro conduzione.

Nella zona A le attività dovranno essere svolte con il personale dell'AMP e i mezzi nautici del soggetto gestore.

Ai fini del rilascio delle autorizzazioni per lo svolgimento delle attività di cui al presente articolo da parte dell'Ente gestore, i richiedenti devono corrispondere all'Ente Gestore un corrispettivo a titolo di diritto di segreteria e rimborso spese.